

ACCORDO

**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SUL TEMA
“COMPLETAMENTO DELLE CONOSCENZE FLORISTICHE E
ASSISTENZA COORDINATA AL MONITORAGGIO DELLE
SPECIE VEGETALI INSERITE NEGLI ALLEGATI DELLA
DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” DEL PARCO NAZIONALE
VAL GRANDE”**

TRA

ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE (di seguito, per brevità,
“Ente Parco”) con sede in Vogogna (VB), Piazza Pretorio 6, C.F.
93011840035, in persona del Direttore, Dott. Tullio BAGNATI, nato a
Novara (NO), il 05/04/1956, domiciliato per la carica presso la sede
dell’Ente Parco Nazionale Val Grande;

E

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E
DELL’AMBIENTE DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA,**
(di seguito, per brevità, “Dipartimento” o “DSTA”) con sede in PAVIA, Via
Ferrata 9, C.F. 80007270186 e P.I 00461870189, nella persona del Direttore
del Dipartimento, Prof. Andrea Di Giulio, nato a Milano(MI), il 26/01/1962,
domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, debitamente
autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio del
Dipartimento n. 14 del 05/02/2018.

(di seguito, congiuntamente, per brevità, “parti” e ciascuna, singolarmente,
anche “parte”)

PREMESSO CHE

• è interesse comune delle parti sviluppare argomenti di ricerca rivolti alla salvaguardia della biodiversità vegetale

• con lettera del Direttore dell'Ente Parco, Prot. n. 3879 del 18.12.2017 è stata confermata la necessità da parte del Parco di dare seguito alle attività di ricerca condotte con il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente negli anni precedenti;

CONSIDERATO CHE

• con nota prot. 1397 del 06.06.2017 il Parco Nazionale Gran Paradiso, a nome e per conto dei quattro parchi nazionali dell'arco alpino ha proposto e descritto al Ministero dell'Ambiente le azioni di sistema inserite in un protocollo di intesa denominato "Monitoraggio della biodiversità animale in ambiente alpino e azioni ad esso collegate";

• che per la realizzazione di tali azioni sono state specificatamente assegnate all'Ente Parco i fondi nell'ambito della Direttiva per l'impiego prioritario delle risorse finanziate ex Capitolo 1551, come da comunicazione del Ministero Ambiente prot. n. 29/PNM del 02.01.2017;

• con determinazione n. 137 del 6.06.2017 è stato approvato il protocollo concordato tra il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, l'Ente Parco Nazionale della Val Grande e l'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi inerente l'Azione di sistema "monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino";

• che l'Ente Parco – nell'ambito del sopra citato protocollo e precisamente con l'azione n. 2 "*La sfida del paesaggio che cambia:*

azioni pilota di studio, monitoraggio e gestione degli Habitat” e l’azione n. 8 “Monitoraggio specie e habitat inseriti negli allegati della Direttiva Habitat” – intende perseguire il completamento delle conoscenze floristiche del territorio del Parco e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie vegetali della direttiva Habitat;

- con determinazione dirigenziale dell’Ente Parco n. del è stato approvato il presente accordo per la realizzazione delle attività scientifiche relative alla proposta progettuale sopra richiamata e si è provveduto allo stanziamento del relativo contributo di ricerca;

- con deliberazione del Consiglio del Dipartimento n. del è stata approvata la proposta progettuale sul tema “*Completamento delle conoscenze floristiche e assistenza coordinata al monitoraggio delle specie vegetali inserite negli allegati della direttiva 92/43/CEE*

“Habitat” del Parco Nazionale Val Grande”;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI, COME INNANZI COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

La premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

L’Ente Parco e il DSTA collaborano per la realizzazione del progetto di ricerca “*Completamento delle conoscenze floristiche e assistenza coordinata al monitoraggio delle specie vegetali inserite negli allegati della direttiva 92/43/CEE “Habitat” del Parco Nazionale Val Grande*”, secondo la proposta progettuale approvata dalle parti.

Art. 3

La parti si impegnano alla realizzazione del progetto di ricerca secondo le modalità e le tempistiche riportate in allegato al presente Accordo (ALL. 1).

La responsabilità scientifica dell'esecuzione delle attività di ricerca è affidata al Prof. Graziano ROSSI del DSTA, il quale, per le attività previste, potrà avvalersi, all'occorrenza, di esperti individuati all'interno del Dipartimento o dell'Università di Pavia o anche esternamente.

Il DSTA, responsabile per il coordinamento e la realizzazione della ricerca, assume piena ed esclusiva responsabilità nella costituzione e gestione giuridica ed economica di tali rapporti, secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari adottate dall'Università di Pavia.

L'Ente Parco, per mezzo del responsabile del procedimento, Dott.ssa Cristina Movalli in qualità di referente verso il DSTA, provvederà con il

proprio ufficio a svolgere il compito di:

- intrattenere rapporti con il responsabile scientifico della ricerca con legittimazione a formulare proposte, osservazioni, richieste e a intraprendere ogni iniziativa necessaria al buon esito della ricerca;
- fornire, per quanto possibile, supporto logistico in fase di verifica in campo e censimento floristico.

Art. 4

L'Ente Parco rende disponibile, per la ricerca, la documentazione utile in suo possesso e provvederà ad agevolare il lavoro di ricerca con il rilascio delle autorizzazioni del caso.

Il DSTA rende disponibili le risorse umane e strumentali utili per l'esecuzione delle attività di ricerca.

Art. 5

Il presente accordo decorrerà dalla data di stipulazione si svolgerà secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma di progetto e si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, prevista per il 30.06.2019, fatta salva la possibilità di proroghe tecniche dietro specifici accordi tra le parti.

Art. 6

L'obiettivo principale della ricerca sulla flora del Parco è quello di completare le conoscenze floristiche di base del territorio del Parco stesso e di aree limitrofe di futura espansione (es. in Comune di Verbania), nonché di valutare lo stato di buona conservazione delle specie vegetali della Direttiva Habitat, attraverso opportune tecniche di monitoraggio (secondo gli standard richiesti dal MATTM e definiti dalle linee guida ISPRA); inoltre, si vogliono produrre i testi e le tavole tematiche per una pubblicazione specifica finale (Atlante della Flora del Parco Nazionale Val Grande).

Art. 7

Il DSTA si impegna a realizzare le attività e a fornire dati entro un termine temporale di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

A conclusione del programma di ricerca sarà cura del DSTA fornire all'Ente Parco una relazione sui risultati della stessa, corredata da opportuni studi, analisi e rilevazioni svolti.

Il DSTA promuoverà liberamente la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche a diffusione nazionale e internazionale, con espressa citazione della partecipazione e del contributo dell'Ente Parco.

L'Ente Parco promuoverà liberamente la pubblicazione e divulgazione dei risultati ottenuti nelle opportune sedi, citando il DSTA come esecutore dell'attività di ricerca.

Tutti i prodotti dell'attività di ricerca potranno essere liberamente utilizzati dall'Ente Parco per scopi scientifici, divulgativi ed ogni altro scopo rientrante nei propri fini istituzionali citandone gli autori. Parimenti il DSTA ed i ricercatori che vi abbiano collaborato potranno utilizzare gli esiti della ricerca a condizione che venga espressamente evidenziata la partecipazione ed il contributo dell'Ente Parco.

Art. 8

La proprietà dei risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo spetta ad entrambi i contraenti, che potranno liberamente utilizzarli per i loro fini istituzionali, citando il presente accordo.

Art. 9

A fronte di tutti gli oneri e le prestazioni connesse all'attuazione del progetto di ricerca, l'Ente Parco corrisponderà al DSTA un contributo onnicomprensivo di € 32.000,00 (euro trentaduemila). Le attività 13-15 sono a carico del DSTA, sia sul piano scientifico che economico. Tale contributo, da intendersi al lordo di qualsiasi eventuale onere fiscale, sarà erogato con le seguenti modalità:

- € 25.000,00 (venticinquemila) alla stipula dell'accordo al fine di consentire al DSTA di disporre dei fondi necessari all'assegnazione di incarichi e/o borse di studio funzionali al progetto;
- € 7.000,00 (settemila) a completamento della ricerca, previa consegna dei risultati della stessa e di tutti i prodotti ed elaborati.

- A fronte del contributo messo a disposizione dall'Ente Parco, il DSTA contribuirà, a sua volta, con un cofinanziamento pari a € 6.000,00 (seimila) in termini di attività del proprio personale strutturato per il coordinamento e la supervisione scientifica, oltre a parte del lavoro di campo ed erbario.

Art. 10

Il DSTA ed il Parco, per quanto di specifica competenza, garantiscono la regolare e puntuale attuazione del programma di ricerca, assicurando il rispetto dei tempi concordati ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Eventuali ritardi o impedimenti dipendenti da caso fortuito o forza maggiore saranno rappresentati da una parte all'altra al fine di disporre le necessarie modifiche o aggiornamenti al programma allegato.

Eventuali ritardi o inadempienze imputabili ad uno dei due soggetti contraenti l'attuale Accordo o ai propri collaboratori nello svolgimento delle ricerche comunemente concordate, legittimeranno l'altro soggetto a sospendere il contributo previsto verso l'altra parte. Ove le inadempienze siano gravi e tali da compromettere il buon esito della ricerca entrambi i soggetti contraenti hanno facoltà di risolvere il presente accordo. In tale ipotesi ad entrambe le parti competerà un contributo proporzionato all'entità ed utilità delle prestazioni rese sino a quel momento all'altra parte.

In caso di controversie nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole tra le parti. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Verbania, in via esclusiva.

Art. 11

Ogni parte è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalle altre parti, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalle altre parti in virtù del presente accordo. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo cinque anni dalla scadenza dell'accordo.

Art. 12

L'attività svolta dal personale di ogni parte presso l'altra parte non determinerà l'instaurazione di alcun vincolo di subordinazione nei confronti delle stesse e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.

Il personale di ciascuna parte – che per il Dipartimento comprende dipendenti, studenti, borsisti – che si rechi presso i locali dell'altra parte, sede di svolgimento delle attività previste dal presente accordo, deve essere coperto da assicurazione, a carico del rispettivo datore di lavoro, per infortuni e per responsabilità civile.

L'Università degli Studi di Pavia garantisce ai propri dipendenti, studenti e borsisti idonea tutela INAIL contro gli infortuni, attraverso il meccanismo della “gestione per conto dello Stato”, a norma del D.P.R. del 30 maggio 1965, n. 1124, e adeguata polizza di Responsabilità Civile che possa derivare all'Università stessa per i danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività istituzionali.

Altre eventuali figure coinvolte nelle attività disciplinate dal presente accordo, differenti da quelle dei dipendenti, degli studenti e dei borsisti,

dovranno provvedere, con oneri a proprio carico, a stipulare adeguate coperture assicurative individuali per i rischi infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Il personale di ciascuna parte potrà essere autorizzato a utilizzare le attrezzature esistenti presso l'altra parte dal responsabile delle attività, come individuati nell'art 3.

Ciascuna parte, inoltre, è civilmente responsabile per eventuali danni alla stessa imputabili che il personale dell'altra parte coinvolto nelle attività disciplinate dal presente accordo dovesse subire nelle proprie strutture.

Ciascuna parte è altresì responsabile dei danni che il proprio personale dovesse cagionare a cose o persone dell'altra parte, durante la permanenza presso le strutture messe a disposizione dalle stesse nell'esecuzione delle attività previste nel presente accordo.

In caso di infortunio dei dipendenti coinvolti nelle attività di ricerca di cui al presente accordo, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed *in itinere*, la parte interessata dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente all'altra parte l'accaduto.

Art. 13

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e dell'art. 10 del D.M. 363/98:

- per quanto riguarda il Dipartimento: il responsabile del DSTA, in quanto delegato del datore di lavoro, sorveglia affinché il responsabile scientifico della ricerca di cui al precedente art. 3 provveda a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito del contratto, anche attraverso il

coordinamento della sicurezza previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ordine di servizio per il coordinamento delle attività di sicurezza e prevenzione. Il suddetto responsabile, assume le funzioni di responsabile delle attività ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il personale dell'Ente Parco ospitato presso il DSTA è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente in Ateneo;

- per quanto riguarda l'Ente Parco: l'Ente Parco si attiva al fine di garantire, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la sicurezza e la salute dei **propri dipendenti** coinvolti nell'ambito del contratto. Il personale universitario e/o il personale incaricato dall'Università ospitato è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente presso l'Ente Parco.

Art. 14

Le parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi al presente accordo, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16

Il presente atto verrà firmato solo digitalmente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 del DPR 131 del 26.04.86.

Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente. Le spese di bollo, ai sensi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 642/72, sono assolte in modo virtuale dall'Università degli Studi di Pavia (Autorizz. A.E. N.1 del 22/11/01) per un importo complessivo di Euro 64,00. L'Ente Parco Nazionale Val Grande rifonderà del 50% delle spese di bollatura il DSTA.

Pavia, data e ora del protocollo

Vogogna, data e ora del protocollo

Dipartimento di Scienze della Terra e
dell'Ambiente dell'Università degli

Ente Parco
Nazionale Val Grande

Studi di Pavia
Il Direttore
Prof. Andrea Stefano Di Giulio

Il Direttore
Dott . Tullio Bagnati

ALL. 1

ARTICOLAZIONE DELLA RICERCA E CRONOPROGRAMMA

L'attività di ricerca sarà così articolata:

1. Ricerca e selezione presso Erbari emiliani (es. Modena, Bologna) dei campioni di Chiovenda con particolare riferimento alle specie tutelate da normative regionali, nazionali o comunitarie e contestuale inserimento dei dati nella postazione DBVEGE della Regione Piemonte;
2. Ricerca e selezione presso la collezione della Flora Verbano-Lepontica di Boggiani, depositata a Firenze, di campioni appartenenti alle famiglie assenti nel catalogo Boggiani (*Apiaceae*, *Asteraceae*, *Boraginaceae*, *Campanulaceae*, *Dispacaceae*, *Euphorbiaceae*, *Fabaceae*, *Primulaceae*, *Rubiaceae*, *Rosaceae*, *Scrophulariaceae*) e contestuale inserimento dei dati nella postazione DBVEGE della Regione Piemonte;
3. Esplorazioni nelle aree di ampliamento del PNVG (Monte Rosso, Torrente San Bernardino) e nelle porzioni per le quali permangono limiti conoscitivi con particolare riferimento agli ambienti di prateria all'area dell'alta valle Intrasca e per le vallate di Locc, Rossa e della Costa Nera;
4. Verifica sul terreno delle stazioni storiche (erbario o segnalazioni bibliografiche) di *Aquilegia alpina* (all. IV), *Arnica montana* (all. V), *Asplenium adulterinum* (all. II), tre specie del genere *Lycopodium* presenti localmente (all. V), *Spiranthes aestivalis* (all. IV), *Gentiana lutea* (all. IV) *Ruscus aculeatus* L. (all. V) al fine di

attestare la presenza ed individuare strategie di conservazione e contestuale ricerca nei nuovi settori esplorati;

5. Informatizzazione dei rilievi delle tabelle 7-15 dell'articolo Biogeographical and vegetation outlines of Valgrande National Park (Insubric Prealps - NW Italy) (Cerabolini *et al.*, 1998);

6. Informatizzazione dei rilievi effettuati per il Progetto INTERREG III A 2000-2006, sottoprogetto 2: "Sistemi di ambienti diffusi dalla conoscenza alla messa a punto di modelli di recupero, gestione e valorizzazione delle risorse naturali" (se reperibili);

7. Predisposizione di un piano di monitoraggio, mediante le linee guida ISPRA, per le stazioni delle entità rare *Aquilegia alpina* L., *Asplenium adulterinum* Milde, *Spiranthes aestivalis* (Lam.) L.C.Rich., *Gentiana lutea* L., nonché delle specie comuni *Arnica montana* L., tre specie del genere *Lycopodium* presenti localmente, *Ruscus aculeatus* L., individuate nel territorio del Parco;

8. Interventi specifici del personale DSTA coinvolto nelle ricerche nel corso di formazione per il personale tecnico del PNVG e per il reparto Carabinieri Forestali locale, per l'applicazione del monitoraggio delle specie selezionate, in particolare *Aquilegia alpina*, *Asplenium adulterinum*, *Spiranthes aestivalis*, *Gentiana lutea*, nonché *Arnica montana*, tre specie del genere *Lycopodium* presenti localmente *Ruscus aculeatus*, mediante opportune procedure di raccolta dati e modalità di esecuzione dei rilievi, nonché tecniche di conservazione *in/ex situ*;

- | | | |
|--|--|--|
| | <p>9. Attività di campo per il personale tecnico del PNVG e del reparto Carabinieri per l'applicazione pratica del monitoraggio delle specie selezionate (<i>Aquilegia alpina</i>, <i>Arnica montana</i>, <i>Asplenium adulerinum</i>, tre specie del genere <i>Lycopodium</i> presenti localmente, <i>Spiranthes aestivalis</i>, <i>Gentiana lutea</i>, <i>Ruscus aculeatus</i>);</p> | |
| | <p>10. Esecuzione del monitoraggio delle specie selezionate mediante: individuazione dei popolamenti accessibili, collocazione plot e raccolta dati dei parametri monitorabili;</p> | |
| | <p>11. Informatizzazione dei dati raccolti in campo nell'archivio DBVEGE della Regione Piemonte con attribuzione delle coordinate geografiche;</p> | |
| | <p>12. Individuazione di un gruppo di specie target (protette, di interesse fitogeografico, di ambienti vulnerabili, alloctone), che saranno</p> | |
| | <p>oggetto di testi (schede) con annesso cartografie e corredo fotografico, per la predisposizione dell'Atlante della Flora del Parco Nazionale Val Grande. L'Atlante sarà poi arricchito da un elenco finale di tutta la flora individuata, nonché da trattazioni monografiche sui temi floristici individuati e giudicati più interessanti per i lettori (testi);</p> | |
| | <p>13. Raccolta dei semi di entità alpine, in particolare specie rare e/o minacciate, da conservare <i>ex situ</i>, come azione di prevenzione dalla possibile estinzione e per eventuali attività di divulgazione/esposizione operate dall'Ente Parco (con deposito di sicurezza presso Banche del Germoplasma vegetale idonee);</p> | |

14. Almeno un'iniziativa pubblica, a carico del Parco per quanto riguarda eventuali oneri finanziari, per gli addetti ai lavori per la divulgazione dei risultati ottenuti, a cui parteciperanno in qualità di relatori i docenti DSTA coinvolti nella ricerca, al fine di illustrarne i principali risultati ottenuti;

15. Stesura di un rapporto finale a cura del DSTA.

CRONOPROGRAMMA

Per come riportato all'art. 6 dell'Accordo, il lavoro preventivato sarà svolto secondo il seguente cronoprogramma:

- **Tra il I e il XI mese:** svolgimento delle attività 1, 2, 6 e 13;
- **Tra il I e il IV mese:** svolgimento delle attività 5 e 7;
- **Tra il III e il VIII mese:** svolgimento delle attività 3 e 4;
- **Entro la fine del V mese:** svolgimento delle attività 8;
- **Tra il VII e il VIII mese:** svolgimento delle attività 9 e 10;
- **Entro la fine del IX mese:** svolgimento delle attività 11;
- **Tra il X e il XVIII mese:** svolgimento delle attività 12;
- **Entro la fine del XVIII mese:** svolgimento delle attività 13 e 14 e fornitura di un rapporto finale.